



Segreterie Regionali del Veneto



CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE VENETO

**Settore Alimentare Artigiano
Settore Alimentare non Artigiano fino a 15 dipendenti
Settore Panificazione Artigiano**

Validità 1 maggio 2015 - 31 maggio 2018



Segreterie Regionali del Veneto

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE VENETO

Settore Alimentare Artigiano

Settore Alimentare non Artigiano fino a 15 dipendenti

Settore Panificazione Artigiano

Validità 1 maggio 2015 - 31 maggio 2018

Publicato con il sostegno di EBAV



Indice

| | |
|---|---------------|
| Contratto Integrativo Regionale Veneto Settore Alimentare Artigiano, Settore Alimentare non Artigiano fino a 15 dipendenti, Settore Panificazione Artigiano | pag. 5 |
| Parte comune | pag. 6 |
| Parte Alimentazione Aziende Artigiane | pag. 15 |
| Parte Alimentazione Aziende non Artigiane fino a 15 dipendenti | pag. 20 |
| Parte Panificazione Aziende Artigiane | pag. 22 |
| | |
| Verbale d'intesa per i dipendenti delle imprese che operano per la ristorazione, confezionamento e preparazione dei pasti destinati alla ristorazione e che sono associate alle associazioni artigiane del Veneto non superiori a 15 dipendenti (13 maggio 2015) | pag. 27 |
| Fondo di solidarietà | pag. 29 |
| COBIS (Comitato Paritetico Regionale Bilaterale per la Sicurezza) | pag. 32 |
| Formazione continua - Fondartigianato | pag. 35 |
| Catalogo servizi erogati dall'EBAV | pag. 38 |
| Assistenza Sanitaria Integrativa SANI.IN.VENETO | pag. 47 |

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE VENETO
SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANO
SETTORE ALIMENTARE NON ARTIGIANO FINO A 15 DIPENDENTI
SETTORE PANIFICAZIONE ARTIGIANO

Il giorno 13 Maggio 2015 presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Mestre Venezia si sono incontrate:

- La CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal presidente Luigi Curto, dal presidente regionale di categoria Christian Malinverni, dal delegato del presidente di categoria Giacomo Deon e con l'assistenza del segretario regionale Patrizio Morettin e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto
- La CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, dalla rappresentante regionale di categoria sig.ra Catia Olivetto, assistito dal Segretario Generale Mario Borin, dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot
- La CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Segretario Regionale Salvatore D'Aliberti e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;

E

- la FAI-CISL rappresentata da Andrea Zanin
- la FLAI CGIL d rappresentata da Renzo Pellizzon
- la UILA-UIL del Veneto rappresentata da Nicola Storti

PREMESSO

- in data 19 novembre 2013 è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Area alimentazione – Panificazione;
- in data 10 dicembre 2013 è stato siglato al livello nazionale il Verbale di accordo integrativo dell'ipotesi di accordo del 19 novembre 2013
- i contratti regionali di settore del 18.02.2002 e del 04.07.2003 sono stati più volte prorogati;
- in data 23 dicembre 2013 a livello regionale sono stati siglati due verbali relativi alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti che adottano il CCNL di settore del 19.11.2013 rispettivamente per quanto riguarda il sistema bilaterale veneto (EBAV) e il fondo sanitario integrativo regionale SANI.IN.VENETO.

Le parti hanno convenuto quanto segue.

PARTE COMUNE

1) Ambito di applicazione

Il presente contratto si applica in tutto il territorio della Regione Veneto ai dipendenti:

- delle imprese artigiane del settore Alimentare;
- delle imprese non artigiane del settore Alimentare che occupano fino a 15 dipendenti;
- delle imprese del settore Panificazione indipendentemente dalla qualifica e dal numero di dipendenti.

Conseguentemente all'ambito di applicazione il CCRL viene suddiviso in quattro sezioni

1. parte COMUNE: per tutti i settori del presente CCRL;
2. parte ALIMENTAZIONE: riservata alle imprese artigiane del settore Alimentare
3. parte NON ARTIGIANE: riservata alle aziende non artigiane fino a 15 dipendenti settore Alimentare
4. parte PANIFICAZIONE: riservata alle aziende del settore Panificazione.

2) Decorrenza e durata

Il presente contratto decorre dalla data della stipula del presente accordo e avrà validità sino al 31 maggio 2018. Si intende tacitamente rinnovato di anno in anno in assenza di formale disdetta da inviare con raccomandata AR 3 mesi prima della scadenza. Sono fatte salve le diverse decorrenze, per i singoli istituti, indicate nell'articolato che segue.

3) Clausola di premialità

Le parti confermano che gli istituti del presente accordo relativi a:

- formazione in tema sicurezza
- termine fruizione permessi individuali derivanti dalla contrattazione collettiva;
- orario lavoro – durata media settimanale;
- banca ore
- variabilità orario su base plurimensile;
- contratto a tempo determinato;
- stagionalità;
- PTOS;
- erogazione sussidi assistenziali Ebav (limitatamente alle protesi e tickets) potranno essere applicati esclusivamente nel caso in cui le imprese siano iscritte ed in regola sia con i versamenti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale regionale del 22 aprile 2011 sia con i versamenti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa SANI.IN.VENETO.

4) Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale delle aziende dell'Artigianato e delle Piccole Imprese del settore Alimentazione e della panificazione

Le parti individuano il tavolo contrattuale regionale in qualità di osservatorio regionale di categoria, come sede di analisi, verifica e confronto sistematico su temi di rilevante interesse reciproco.

I compiti dell'Osservatorio regionale sono quelli di acquisire analisi quantitative e qualitative dei fenomeni che riguardano i settori, anche sulla base di specifiche ulteriori indicazioni fornite dalle parti (es.: livelli occupazionali, sviluppo delle imprese).

Tali analisi serviranno per:

- definire i temi che saranno oggetto del confronto tra le parti;
- verificare l'idoneità delle prestazioni e dei servizi fornite dall'EBAV.

A tal fine le parti convengono di:

- ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati dell'Osservatorio EBAV e/o delle altre fonti indicate dalle parti.

5) Formazione degli addetti del settore Alimentaristi e Panificatori

Le parti concordano che la formazione e l'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresenta un carattere fondamentale per la qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane dei settori dell'Alimentazione e della Panificazione.

Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati riguardanti il fabbisogno professionale dei settori sopraindicati contenute nell'indagine Excelsior condotta dalle Camere di Commercio così come ampliata nel Veneto.

Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai bisogni.

Valutazioni comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, adeguare le politiche formative e l'offerta formativa alle necessità individuate.

Ciò potrà riguardare anche la formazione degli apprendisti, con particolare riferimento sia alla parte trasversale sia quella tecnico-pratica riguardante i settori dell'Alimentazione e dei Panificatori.

Verrà infine richiesto all'EBAV ed a Fondartigianato (articolazione veneta) di produrre i dati sul numero di corsi, ore e partecipanti effettuate negli ultimi 4 anni nei settori dell'Alimentazione e Panificatori al fine di un esame congiunto dell'attività svolta.

6) Formazione in materia di sicurezza

Si richiama e si conferma quanto previsto dall' "accordo interconfederale regionale sulle modalità applicative dell'accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori" siglato in data 15 marzo 2012.

7) Conferma normativa precedenti CCRL

Vengono confermate le normative contenute nei precedenti CCRL a meno che non siano modificate dalla presente intesa. In particolare si conferma per le aziende artigiane del settore alimentare l'istituto regionale evidenziato nel cedolino paga come IRR, con le condizioni e le modalità in vigore alla data di sigla del presente accordo regionale.

8) Assistenza sanitaria integrativa SANI.IN.VENETO

Le parti, nel sottolineare l'importanza dell'impianto di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori del Veneto dipendenti delle imprese di settore, si impegnano a promuovere le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del fondo sanitario integrativo regionale "SANI.IN.VENETO" istituito con le intese interconfederali regionali del 12 giugno 2013 e del 05 luglio 2013.

Sulla base dell'accordo regionale del 23 dicembre 2013 citato in premessa, le parti confermano che le disposizioni previste dal CCNL del 19.11.2013 e successive integrazioni concernenti l'applicazione di Sanarti, si intendono superate, assorbite e sostituite a tutti gli effetti dalle pattuizioni interconfederali che riguardano SANI.IN.VENETO.

9) Accantonamento annuo compensazione (Banca Ore)

Fermo restando l'istituto della flessibilità, al fine di compensare normalmente brevi periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscano al lavoratore la maggior copertura previdenziale e di retribuzione, le parti confermano l' "accantonamento annuo di compensazione" che comprende, oltre ai permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui all'art. 28 del CCNL e le 16 ore di permessi retribuiti all'anno di cui all'art. 22 del CCNL, così come modificato dall'art. 11 dell'accordo regionale di armonizzazione del 12 ottobre 1993:

- le quote orarie spettanti nell'anno per festività coincidenti con la domenica
- le quote orarie eventualmente spettanti nell'anno per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su cinque giorni;

Il monte ore così costituito nel corso dell'anno andrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la erogazione di altrettanti permessi retribuiti. Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc)

saranno attribuiti permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.

Al 30 giugno di ogni anno, il saldo tra le quote accantonate ed i permessi erogati non dovrà, di norma, eccedere le 64 ore.

Nel caso, le ore eccedenti saranno liquidate come indennità sostitutiva con la busta paga del successivo mese di luglio. Tali ore potranno essere concesse a titolo di permessi o ferie previa intesa tra dipendente e azienda.

In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti sono prioritariamente a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo

10) Variabilità plurimensile dell'orario di lavoro

Nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo dell'istituto della "flessibilità" previsto dal vigente contratto nazionale e della Banca ore prevista dal presente CCRL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, a decorrere dal 1 giugno 2015 l'orario contrattuale di lavoro settimanale, pari a 40 ore potrà essere realizzato come media nell'arco temporale dell'anno (od per un periodo inferiore all'anno), previo accordo tra ditta e dipendenti.

Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

L'azienda che intenda adottare (o prolungare) il regime di orario di "variabilità plurimensile" oltre i 6 mesi dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 2), inviando una specifica informativa (Allegato 3) alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, con il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.

La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario è vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.

La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l'andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto. Entro 30 gg dal ricevimento, l'Ebav provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento.

Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l'azienda provvederà a operare la relativa integrazione.

Dal punto di vista operativo, nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un "conto individuale"

Per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 8%

Qualora risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge. Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell'orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge. Al secondo mese successivo al termine del periodo prescelto, le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione della "variabilità plurimensile" con l'applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata dalla maggiorazione del 23%.

Tutti gli istituti retributivi diretti indiretti e differiti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.

Il ricorso al lavoro straordinario non può superare le 250 ore annue.

Le parti si incontreranno entro il 31 luglio 2015 per redigere il regolamento della Commissione Paritetica.

Vengono confermate fino a quando la commissione sarà operativa le norme previste sulla variabilità orario di lavoro previste dai precedenti CCRL.

11) Contratto part time con orario sperimentale - PTOS

Le parti ritengono che il rapporto a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Ritenendo che la disciplina attualmente prevista dal CCNL non esaurisca tutte le opportunità indotte dal mercato sia per quanto concerne la richiesta delle imprese di adottare forme organizzative di flessibilità sia per quanto riguarda i lavoratori per arricchire la propria professionalità all'interno di un orario di lavoro ridotto, le parti concordano di attivare una nuova modalità di articolazione, denominata PTOS, che consenta di utilizzare in forma flessibile l'orario di lavoro, all'interno delle disposizioni della D.Lgs 25 febbraio 2000 n.61 e smi e della contrattazione collettiva.

Tale tipologia è aggiuntiva rispetto al part time previsto dal vigente CCNL.

Di seguito viene indicata la specifica regolamentazione.

- a) L'instaurazione del rapporto di lavoro PTOS (orizzontale verticale misto) risulta da atto scritto nel quale va indicata una durata lavorativa non inferiore all'equivalente di 2 giornate a tempo pieno nell'arco mensile.

- b) Nel contratto di lavoro può essere prevista la variazione in aumento della durata della prestazione in ragione di esigenze tecniche, organizzative, produttive e sostitutive (clausole elastica) e la variazione temporale della prestazione (clausola flessibile).
- c) In presenza di entrambe le variabilità sarà erogata ogni 12 mesi, in aggiunta alla retribuzione, una indennità su base mensile, non frazionabile, pari a 100 € annui. In applicazione di solo una delle due clausole verrà erogata una quota pari al 50%.
In deroga a quanto previsto al capoverso precedente, l'indennità sarà frazionata sulla base dell'assunzione o cessazione nell'arco dell'anno in pro quota per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni di calendario. Tale indennità non incide sugli istituti indiretti e differiti, di legge e di contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale indennità inoltre non va intesa come compenso forfettario delle ore supplementari e straordinarie.
- d) Il lavoratore ha diritto a chiedere la revoca delle clausole elastiche/flessibili con un preavviso di almeno 15 giorni nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 3 comma 2 del D. Lgs. 61/2000 così come modificato dalla legge 92/2012).
- e) Previo accordo con il dipendente, l'azienda potrà utilizzare il lavoratore per coprire tutte le giornate lavorative del mese, fermo restando quanto previsto al punto precedente.
- f) Tale rapporto di lavoro a part time con orario sperimentale può essere instaurato solo con nuovi rapporti di lavoro in azienda, comprese le nuove assunzioni di lavoratori che abbiano avuto un precedente rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro, purchè la risoluzione del rapporto di lavoro non sia avvenuta per licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
- g) Tale tipologia di lavoro non può essere instaurata per rapporti di lavoro di apprendistato.
- h) Le parti si danno atto che per tale tipologia di rapporto di lavoro l'azienda operi il versamento della quota intera ad Ebav indipendentemente dal numero di ore svolte nel mese.
- i) L'adozione di detta tipologia di lavoro è consentita alle imprese in regola con i versamenti ad Ebav ed a SANI IN VENETO.
- l) Per quanto non previsto valgono le norme di legge che regolano il part time.

12) Durata massima orario di lavoro

La durata massima dell'orario di lavoro non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 6 mesi.

Tale periodo potrà essere esteso a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro, che comportino, congiuntamente o disgiuntamente, un'intensificazione dell'attività lavorativa superiore ai due mesi, nei seguenti casi:

- lancio di nuovi prodotti
- attività non programmabili
- attività non ricomprese nell'attività ordinaria
- progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti
- sperimentazioni tecniche produttive organizzative
- calamità naturali
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
- produzioni legate a mostre o eventi culturali

Le relative modalità attuative saranno definite a livello aziendale tra impresa e lavoratori.

L'azienda che intenda prolungare il periodo oltre i 6 mesi dovrà inviare una specifica informativa (Allegato 3) alla Commissione Paritetica, costituita presso Ebav, con il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.

Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su orario inferiore nel caso di part-time.

La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario è vincolata all'invio di tale comunicazione alla Commissione.

13) Contratti a termine stagionali

In riferimento alla disciplina dei contratti a termine prevista dall'art. 39 ccnl 19.11.2013, le parti concordano ulteriori casistiche di ricorso al lavoro stagionale a tempo determinato nel caso delle seguenti lavorazioni:

- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine animale;
- prodotti freschi e/o conservati, anche con il freddo, di origine vegetale;
- prodotti a base di cacao, specialità dolciarie e prodotti dolciari da forno, confetteria;
- gelati, dessert, creme, pret a glacer e affini;
- caffè sotto forma di cialde o capsule predosate;
- acque minerali naturali, di sorgente e bevande analcoliche e affini;
- birra e bibite alcoliche;
- vini, vini speciali e bevande spiritose;
- essiccazione di semi oleosi;
- raffinazione e lavorazione degli zuccheri;
- partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni.

Le parti si danno atto che le assunzioni con contratto a termine stagionali, anche previste dalla contrattazione collettiva ai diversi livelli, risultano utili

ai fini dell'esenzione di cui all'art.10 comma 7 lettera b) come novellato dalla L.78/14.

14) Orario lavoro a tempo parziale

Al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 37, parte "clausole elastiche e flessibili" del CCNL 19.11.2013, i seguenti periodi:

- a) fine settimana
- b) vacanze natalizie e pasquali
- c) periodi delle ferie estive e natalizie

vengono individuati come segue:

- per fine settimana si intendono le giornate di sabato e di domenica di tutto l'anno ed le eventuali giornate festive, se precedenti o successive
- per vacanze natalizie si intende il periodo dall'8 dicembre al 10 gennaio
- per vacanze pasquali si intende il periodo compreso tra 15 giorni prima della S. Pasqua ed i 15 giorni successivi
- per ferie estive si intendono i periodi compresi tra il 15 giugno ed il 15 settembre
- per ferie invernali si intendono i periodi compresi tra il 1 dicembre ed il 28 febbraio.

Rientrano nel periodo "vacanze pasquali" anche le attività legate al carnevale corrispondenti ai 20 giorni antecedenti il Martedì Grasso (Ultimo di carnevale) .

In aggiunta ai periodi sopra indicati, le parti individuano anche quelli definiti di "alta stagione" delle località turistiche (es.: località marittime, di montagna ecc); per l'individuazione del periodo temporale si farà riferimento alla definizione di "alta stagione" fornita dai locali consorzi turistici/alberghieri.

15) Fusione gestione EBAV di secondo livello Alimentaristi e Panificazione

15.1) Le gestioni Ebav di secondo livello rispettivamente della categoria Alimentaristi e della categoria Panificazione saranno unificate in un unico fondo categoriale denominato "Alimentari e panificazione" entro il 1 gennaio 2017. Rimarranno a disposizione delle imprese e dei dipendenti della categoria Alimentaristi le risorse derivanti dal "Fondo Diverso". Per chiarezza espositiva negli articoli che seguono viene ancora riportata la disciplina delle prestazioni riferita distintamente ai servizi e gestioni delle singole categorie.

Al fine di monitorare l'andamento delle prestazioni, le parti invitano Ebav a mantenere una contabilità separata tra le singole gestioni di categoria.

15.2 Le parti concordano che nella gestione del Fondo Alimentaristi le erogazioni del Fondo Sussidi Assistenziali e del fondo professionalità siano riviste modificando il regolamento operativo al fine di adattare gli importi erogati all'effettiva consistenza delle entrate annue. Al fine di operare gli opportuni adattamenti il comitato di categoria è invitato ad operare di conseguenza. Per quanto concerne le prestazioni destinate alle imprese le eccedenze del Fondo Ambiente saranno destinate prioritariamente al sostegno della formazione collettiva, della promozione e della qualità/innovazione.

16) Istituzione della Commissione Bilaterale di categoria

Entro 60 giorni dalla firma del presente accordo, le parti si incontreranno per definire la costituzione e il regolamento della Commissione Bilaterale di Categoria che avrà il compito di applicare le disposizioni demandate dalla contrattazione regionale. La commissione sarà costituita da 6 membri espressione delle parti firmatarie la presente intesa di cui 3 in rappresentanza delle associazioni artigiane e 3 in rappresentanza delle OOSS di categoria. Al fine di garantire l'operatività della commissione, ciascuna parte firmataria potrà indicare anche il nominativo del supplente. Saranno previsti due coordinatori, uno di espressione sindacale ed uno di espressione imprenditoriale.

La commissione ha sede presso l'Ebay che garantirà il supporto di segreteria operativa.

PARTE ALIMENTAZIONE AZIENDE ARTIGIANE

17) Contribuzione EBAV Aziende Artigiane

Contribuzioni a carico imprese e lavoratori

Le parti convengono che dal 1 luglio 2015 le imprese verseranno € 9,00 per dipendente per dodici mensilità mentre i lavoratori verseranno € 2,00 per dodici mensilità così destinate.

| FONDI | QUOTA C/IMPRESE | QUOTA C/LAVORATORI |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| Promozione | 2,15 | 0,20 |
| Formazione | 0,77 | 0,52 |
| Sussidi assistenziali | 2,08 | 0,68 |
| Professionalità | 0,93 | |
| Ambiente e sicurezza | 0,77 | |
| Crisi area settore | 2,27 | 0,57 |
| Comm. bilaterale | 0,03 | 0,03 |
| TOTALE | 9,00 | 2,00 |

Prestazioni per aziende e lavoratori

L'art. 17 ha previsto l'unificazione delle gestioni e dei servizi delle due categorie Alimentari e Panificazione a decorrere dal 1 gennaio 2015. Fermo restando quanto definito al punto 15.2 che precede, si conviene quanto segue:

a) Fondo Crisi Area Settore

La quota di versamento al fondo Crisi Area Settore è stata adeguata a quanto previsto dall'accordo interconfederale nazionale del 31 ottobre 2013 e dall'accordo interconfederale regionale del 28 febbraio 2014 e successive integrazioni.

b) Fondo Ambiente e Sicurezza

Le parti convengono che il Comitato di Categoria nell'ambito delle sue competenze destini prioritariamente le risorse del fondo categoriale alla formazione partecipata e prevista dall'accordo interconfederale regionale del 15.03.2012 ed alle visite mediche.

Le parti si incontreranno entro il 30 novembre 2015 per valutare una nuova prestazione sulla gestione della sicurezza in azienda.

c) Fondo Sussidi Assistenziali

c.1) Sussidi sanitari

In riferimento all'accordo interconfederale regionale del 23 dicembre 2014 nel quale è prevista la razionalizzazione delle prestazioni sanitarie Ebay, le parti concordano di incontrarsi entro giugno 2016 per definire la destinazione delle risorse derivanti dalla sospensione del pagamento di talune prestazioni.

Le parti convengono inoltre che la quota dell'1% dei versamenti di primo livello sia destinata ad alimentare la gestione dei sussidi assistenziali.

c.2) Nuove prestazioni assistenziali

A partire dal 2017, qualora vi siano risorse a disposizione, le parti convengono di istituire due nuove prestazioni, destinate rispettivamente ad incentivare l'iscrizione ai fondi negoziali di previdenza complementare ed al sostegno delle famiglie con genitori di età superiore agli 80 anni, secondo le specifiche indicate di seguito:

Previdenza complementare

Le parti convengono di sostenere la diffusione della previdenza complementare attraverso l'erogazione di una quota "una tantum" da destinare alla "posizione individuale" dei lavoratori dipendenti da imprese del settore e dei titolari delle imprese con dipendenti, soci e collaboratori presso il fondo di previdenza complementare di natura negoziale cui aderisce o aderirà entro il 31 marzo 2016.

Il finanziamento della prestazione sarà posto a carico del "Fondo Sussidi Assistenziali" per un ammontare complessivo pari a € 40.000 di cui il 70% destinato ai lavoratori dipendenti ed il 30% ai titolari delle imprese con dipendenti, soci e collaboratori. La quota di ristorno andrà erogata fino ad esaurimento delle risorse.

Il comitato di categoria determinerà il valore del ristorno entro il limite max di 200 € e altresì disciplinerà i criteri di erogazione nel caso in cui il numero di domande pervenute non possa essere soddisfatto dalle risorse disponibili.

Sostegno delle famiglie con genitori di età superiore agli 80 anni

Le parti convengono di sostenere le famiglie dei lavoratori dipendenti attraverso l'erogazione di ristorni dedicati a coloro che si occupano del/i genitori con età superiore agli 80 anni.

Il finanziamento della prestazione sarà posto a carico del "fondo sussidi assistenziali" per un ammontare complessivo pari a € 60.000.

L'entità del ristorno entro il limite max di € 500 e la regolamentazione specifica dell'erogazione sarà fissata dalle parti firmatarie il presente accordo entro e non oltre il 30 settembre 2015 in maniera che la prestazione sia posta in linea da Ebav con il 2016.

La prestazione è sperimentale ed al termine della vigenza contrattuale le parti si incontreranno per verificarne l'esito.

Fondi diversi

Le risorse a disposizione dei "fondi diversi" alla data del 30 aprile 2015, che risultano pari a € 264.000 come da indicazione di Ebav saranno accantonate e le parti si incontreranno entro il 31 dicembre 2015 per definirne l'utilizzo.

18) E.E.T. Aziende Artigiane Settore Alimentare

18.1) Clausole Generali EET

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore collegato all'andamento produttivo del settore alimentazione imprese artigiane del Veneto.

L'EET sarà corrisposto per le ore effettivamente lavorate a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoranti a domicilio) in forza per almeno 6 mesi nel settore durante il periodo di riferimento, nelle decorrenze di seguito indicate e solo a seguito della verifica dei parametri nel periodo di riferimento:

- EET 2015 (periodo di riferimento ottobre 2014 – settembre 2015): erogazione a decorrere dal 1 Novembre 2015 al 31 ottobre 2016
- EET 2016 (periodo di riferimento ottobre 2015 – settembre 2016): erogazione a decorrere dal 1 Novembre 2016 al 31 ottobre 2017
- EET 2017 (periodo di riferimento ottobre 2016 – settembre 2017): erogazione a decorrere dal 1 Novembre 2017 al 31 ottobre 2018

Tale elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sotto indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati sulla base dei dati (numero imprese, numero lavoratori e numero ore medie di sospensioni) forniti da Ebav darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 4 % rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento;
- numero lavoratori non inferiore al 4.% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento;
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 80 ore per dipendente nel periodo di riferimento.

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento abbiano effettuato più di 80 ore medie per lavoratore di sospensione per mancanza di lavoro, anche con utilizzo di ammortizzatori sociali (solo a titolo esemplificativo Aspi e CIG in deroga);
- alla data del 31 dicembre compresa nel periodo di riferimento abbiano meno dipendenti rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente.

La mancata erogazione dell'EET da parte delle aziende avviene solo nel caso in cui si verificano congiuntamente le due fattispecie previste ai punti precedenti.

Le parti si danno atto che l'EET ha le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008" ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n.

122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto stabilito dall'art. 26 Legge 111 del 15.7.2011 e loro successive modifiche ed integrazioni. Inoltre tale elemento ha le caratteristiche previste dalla normativa relative all'applicazione della detassazione delle retribuzioni premiali come previsto dal DPCM del 22 gennaio 2013 (in GU n.75 del 29.3.2013) e successiva circolare del Ministero del Lavoro nr. 15/2013 illustrativa dei contenuti del DPCM soprarichiamato, nonché della circolare Agenzia Entrate nr. 11/E del 30/04/2013 e dal DPCM del 19.02.2014 (in GU n. 98 del 29.04.2014) e loro successive modifiche ed integrazioni, come da autodichiarazione di conformità riportata in calce al presente accordo.

18.2) Tabelle EET

Le misure orarie/ mensili sono individuate nella tabella che segue:

VALORE MENSILE

| Livelli | Novembre 2015 Ottobre 2016 | Novembre 2016 Ottobre 2017 | Novembre 2017 Ottobre 2018 |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1S | 78,23 | 90,92 | 105,72 |
| 1 | 64,89 | 75,41 | 87,69 |
| 2 | 55,79 | 64,84 | 75,40 |
| 3A | 49,73 | 57,80 | 67,21 |
| 3 | 44,27 | 51,45 | 59,82 |
| 4 | 40,63 | 47,22 | 54,91 |
| 5 | 37,00 | 43,00 | 50,00 |
| 6 | 32,15 | 37,36 | 43,44 |

VALORE ORARIO

| Livelli | Novembre 2015 Ottobre 2016 | Novembre 2016 Ottobre 2017 | Novembre 2017 Ottobre 2018 |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1S | 0,45220 | 0,52555 | 0,61110 |
| 1 | 0,37509 | 0,43590 | 0,50688 |
| 2 | 0,32249 | 0,37480 | 0,43584 |
| 3A | 0,28746 | 0,33410 | 0,38850 |
| 3 | 0,25590 | 0,29740 | 0,34578 |
| 4 | 0,23486 | 0,27295 | 0,31740 |
| 5 | 0,21387 | 0,24855 | 0,28902 |
| 6 | 0,18584 | 0,21595 | 0,25110 |

Tale elemento è omnicomprensivo e pertanto viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità, permessi retribuiti ed ogni altro elemento diretto e differito derivante da legge e da contratto, nulla escluso.

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

Le parti concordano che, in mancanza di rinnovo del CCRL entro il 31 ottobre 2018, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata per i seguenti periodi:

- periodo di riferimento ottobre 2017 – settembre 2018:
erogazione a decorrere dal 1 Novembre 2018 al 31 ottobre 2019
- periodo di riferimento ottobre 2018 – settembre 2019)
erogazione a decorrere dal 1 Novembre 2019 al 31 ottobre 2020

18.3) Premio di produttività

a) Periodo di corresponsione

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 settembre 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di giugno 2015 e sino a ottobre 2015.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo giugno – ottobre 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 giugno 2015 al 31 ottobre 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

b) Importo del premio di produttività

L'importo complessivo è il seguente:

| Livelli | Importo complessivo | Importo mensile |
|---------|---------------------|-----------------|
| 1S | 285,45 | 57,09 |
| 1 | 236,75 | 47,35 |
| 2 | 203,60 | 40,72 |
| 3A | 181,45 | 36,29 |
| 3 | 161,55 | 32,31 |
| 4 | 148,25 | 29,65 |
| 5 | 135,00 | 27,00 |
| 6 | 117,25 | 23,45 |

PARTE ALIMENTAZIONE AZIENDE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI

19) Contratto a tempo determinato

In riferimento all'attuazione della previsione di cui al comma7) lett. A) art. 10 D.Lgs 368/2001 e successive modifiche ed alla possibilità di rimando al livello territoriale prevista dall'ipotesi del CCNL 19.11.2013 le parti concordano che

- per la fase di avvio di nuove attività si intende un periodo un periodo di tempo fino a 24 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva
- per la fase di avvio di nuove attività si intende un periodo un periodo di tempo fino a 18 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva intendendosi quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione.

20) Retribuzione regionale

Viene confermata la quota aggiuntiva di € 0,44 mensili, derivante dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 1989.

21) Contribuzione EBAV

In riferimento al Verbale di accordo regionale del 23 dicembre 2013 già citato in premessa (bilateralità veneta EBAV) , si conferma che le imprese non artigiane fino a 15 dipendenti verseranno ad EBAV le seguenti quote:

| | QUOTA C/IMPRESE | QUOTA C/LAVORATORI |
|---|-----------------|--------------------|
| Rappresentanza Imprese e NRS | 2,66 | |
| Rappresentanza sindacale | 1,04 | |
| NRS OO.SS. | | 1,00 |
| Sicurezza e rappresentanza territoriale | 1,56 | |
| Ente Bilaterale Nazionale | 0,10 | |
| 1 Livello EBAV | 4,62 | 0,80 |

Per quanto attiene alle quote di versamento al secondo livello di Ebav, le imprese verseranno la quota di € 2,00 a carico impresa ed € 0,50 a carico lavoratore, destinata al Fondo Sostegno al reddito. A decorrere dal 1 luglio 2015 tale quota viene elevata a € 2,27 a carico impresa ed € 0,57 a carico dipendenti.

Tenuto conto delle diverse discipline previdenziali che possono essere applicate alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti, le parti convengono altresì quanto segue:

- le quote delle imprese soggette all'applicazione della normativa di integrazione salariale saranno destinate ad alimentare una prestazione destinata ai lavoratori in caso di CIGO per la durata massima di tre mesi e pari ad 9,00 € per ogni giornata effettiva di CIGO, proporzionata nel caso di rapporto part time.
- le quote delle imprese non soggette all'applicazione della normativa di integrazione salariale saranno destinate all'erogazione dei trattamenti previsti in caso di sospensione per mancanza di lavoro e disciplinati dagli accordi interconfederali regionali.

Le parti si riservano di valutare durante la vigenza del contratto regionale il numero degli aderenti allo specifico Fondo in maniera di porre in atto eventuali correttivi.

NOTA A VERBALE: sulla base del CCNL 19 novembre 2013 le quote di rappresentanza sindacale versata ad EBNA serviranno per implementare il sistema di relazioni sindacali della categoria.

22) Applicazione accordi interconfederali e di categoria del Veneto

Alle imprese non artigiane fino a 15 dipendenti che applicano il CCNL 19.11.2013 saranno applicati tutti gli accordi interconfederali regionali stipulati dalle Associazioni Artigiane e dalle OOSS venete. In particolare, sarà applicabile anche la normativa riguardante l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l'apprendistato di alta formazione e ricerca, prevista rispettivamente ai punti b) e c) dell'Accordo Interconfederale Regionale sull'occupazione e sulla formazione del 13 marzo 2013.

23) Elemento economico di garanzia

Attraverso la sottoscrizione del presente CCRL e con l'implementazione della bilateralità regionale, le Parti concordano che le disposizioni contrattuali relative all'elemento economico di garanzia sono pienamente rispettate e pertanto le imprese in regola con i versamenti ad Ebav non sono tenute all'erogazione dell'elemento economico di garanzia.-

PARTE PANIFICAZIONE AZIENDE ARTIGIANE

24) Contribuzione EBAV Settore Panificazione

Contribuzioni a carico imprese e lavoratori

Le parti convengono che dal 1 luglio 2015 le imprese verseranno € 7,12 per dipendente per dodici mensilità mentre i lavoratori verseranno € 1,38 per dodici mensilità così destinate:

| FONDI | QUOTA C/IMPRESE | QUOTA C/LAVORATORI |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| Promozione | 1,62 | |
| Formazione | 0,70 | 0,20 |
| Sussidi assistenziali | 1,10 | 0,58 |
| Professionalità | 0,90 | |
| Ambiente e sicurezza | 0,50 | |
| Crisi area settore | 2,27 | 0,57 |
| Comm. bilaterale | 0,03 | 0,03 |
| TOTALE attuale | 7,12 | 1,38 |

Prestazioni per aziende e lavoratori

Si rimanda all'art. 15 del presente accordo.

e. 1) *Sussidi sanitari*

In riferimento all'accordo interconfederale regionale del 23 dicembre 2014 nel quale è prevista la razionalizzazione delle prestazioni sanitarie EbaV, le parti concordano di incontrarsi entro giugno 2016 per definire la destinazione delle risorse derivanti dalla sospensione del pagamento di talune prestazioni.

Le parti convengono inoltre che la quota dell'1% dei versamenti di primo livello sia destinata ad alimentare la gestione dei sussidi assistenziali.

25) E.E.T. Settore Panificazione

25.1 *Clausole Generali EET*

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore collegato all'andamento produttivo del settore panificazione del Veneto.

L'EET sarà corrisposto per le ore effettivamente lavorate a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio) in forza per almeno 6 mesi nel settore durante il periodo di riferimento, nelle decorrenze di seguito indicate e solo a seguito della verifica dei parametri nel periodo di riferimento:

- **EET 2015** (periodo di riferimento ottobre 2014 – settembre 2015): erogazione a decorrere dal 1 novembre 2015 al 31 ottobre 2016

- EET 2016 (periodo di riferimento ottobre 2015 – settembre 2016): erogazione a decorrere dal 1 Novembre 2016 al 31 ottobre 2017
- EET 2017 (periodo di riferimento ottobre 2016 – settembre 2017): erogazione a decorrere dal 1 Novembre 2017 al 31 ottobre 2018

Tale elemento economico territoriale verrà erogato con le modalità sotto indicate solo se la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati sulla base dei dati (numero imprese, numero lavoratori e numero ore medie di sospensioni) forniti da Ebav darà esito positivo:

- numero di imprese non inferiore del 4 % rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento;
- numero lavoratori non inferiore al 4.% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento;
- numero di ore medie di sospensione non superiori a 80 ore per dipendente nel periodo di riferimento.

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che:

- nel periodo di riferimento abbiano effettuato più di 80 ore medie per lavoratore di sospensorie per mancanza di lavoro, anche con utilizzo di ammortizzatori sociali (solo a titolo esemplificativo Aspi e CIG in deroga);
- alla data del 31 dicembre compresa nel periodo di riferimento abbiano meno dipendenti rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente.

La mancata erogazione dell'EET da parte delle aziende avviene solo nel caso in cui si verificano congiuntamente le due fattispecie previste ai punti precedenti.

Le parti si danno atto che l'EET ha le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008" ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto stabilito dall'art. 26 Legge 111 del 15.7.2011 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre tale elemento ha le caratteristiche previste dalla normativa relative all'applicazione della detassazione delle retribuzioni premiali come previsto dal DPCM del 22 gennaio 2013 (in GU n.75 del 29.3.2013) e successiva circolare del Ministero del Lavoro nr. 15/2013 illustrativa dei contenuti del DPCM soprarichiamato, nonché della circolare Agenzia Entrate nr. 11/E del 30/04/2013 e dal DPCM del 19.02.2014 (in GU n. 98 del 29.04.2014) e loro successive modifiche ed integrazioni, come da autodichiarazione di conformità riportata in calce al presente accordo.

25.2 Tabelle EET

Le misure orarie/ mensili sono individuate nella tabella che segue:

VALORE MENSILE

| Livelli | Novembre 2015 Ottobre 2016 | Novembre 2016 Ottobre 2017 | Novembre 2017 Ottobre 2018 |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A1S | 30,90 | 34,60 | 39,12 |
| A1 | 26,48 | 30,45 | 34,43 |
| A2 | 23,59 | 27,13 | 30,67 |
| A3 | 20,00 | 23,00 | 26,00 |
| A4 | 18,02 | 20,72 | 23,42 |
| B1 | 15,89 | 19,07 | 22,25 |
| B2 | 11,25 | 13,50 | 15,75 |
| B3S | 10,27 | 12,32 | 14,30 |
| B3 | 10,00 | 12,00 | 14,00 |
| B4 | 8,93 | 10,72 | 12,50 |

VALORE ORARIO

| Livelli | Novembre 2015 Ottobre 2016 | Novembre 2016 Ottobre 2017 | Novembre 2017 Ottobre 2018 |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| A1S | 0,17393 | 0,20000 | 0,22613 |
| A1 | 0,15306 | 0,17601 | 0,19902 |
| A2 | 0,13636 | 0,15682 | 0,17728 |
| A3 | 0,11561 | 0,13295 | 0,15029 |
| A4 | 0,10416 | 0,11977 | 0,13538 |
| B1 | 0,09185 | 0,11023 | 0,12861 |
| B2 | 0,06503 | 0,07803 | 0,09104 |
| B3S | 0,05936 | 0,07121 | 0,08266 |
| B3 | 0,05780 | 0,06936 | 0,08092 |
| B4 | 0,05162 | 0,06197 | 0,07225 |

Tale elemento è onnicomprensivo e pertanto viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità, permessi retribuiti ed ogni altro elemento diretto e differito derivante da legge e da contratto, nulla escluso.

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'eser-

cizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

Le parti concordano che, in mancanza di rinnovo del CCRL entro il 31 ottobre 2018, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata per i seguenti periodi:

- periodo di riferimento ottobre 2017 – settembre 2018
erogazione a decorrere dal 1 novembre 2018 al 31 ottobre 2019
- periodo di riferimento ottobre 2018 – settembre 2019
erogazione a decorrere dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020

Tale elemento è omnicomprensivo e pertanto viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità, permessi retribuiti ed ogni altro elemento diretto e differito derivante da legge e da contratto, nulla escluso; presenta inoltre le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008" ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 L.111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre le Parti ribadiscono che tale EET ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011) e dall'accordo interconfederale regionale del 26 maggio 2014.

25.3 Premio di produttività

a) Periodo di corresponsione

Sarà corrisposto a quadri, impiegati ed operai (esclusi i lavoratori a domicilio), in forza alla data di stipula del presente accordo e che risultino assunti prima del 1 settembre 2014, un premio di produttività regionale, legato al consolidato andamento del settore di appartenenza nel periodo precedente a partire dal mese di giugno 2015 e sino a ottobre 2015.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario pattuito.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogato nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso, nel periodo giugno – ottobre 2015, per cause che non diano diritto alla retribuzione e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sia sospeso.

Nell'ipotesi di cessazione del rapporto durante il periodo dal 01 giugno 2015 al 31 ottobre 2015, per i mesi successivi all'interruzione del rapporto di lavoro, non sarà erogato alcun emolumento retributivo.

In ogni caso l'erogazione andrà effettuata per ogni mese o frazione di lavoro superiore ai 15 giorni.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti, differiti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

b) Importo del premio di produttività

L'importo complessivo è il seguente:

| Livelli | Importo complessivo | Importo mensile |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| A1S | 91,35 | 18,27 |
| A1 | 79,50 | 15,90 |
| A2 | 70,85 | 14,17 |
| A3 | 60,00 | 12,00 |
| A4 | 54,05 | 10,81 |
| B1 | 55,70 | 11,14 |
| B2 | 39,45 | 7,89 |
| B3S | 35,95 | 7,19 |
| B3 | 35,00 | 7,00 |
| B4 | 31,03 | 6,26 |

26) Autodichiarazione di conformità ex art. 3, DPCM 22.1.2013

Le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 22.01.2013, che il presente CCRL per l'erogazione dell'EET dei rispettivi settori ed il premio di produttività è conforme alle disposizioni del DPCM soprarichiamato ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1) del citato provvedimento e che le erogazioni economiche corrisposte in esecuzione di tale accordo costituiscono retribuzione di produttività, ai sensi dell'art. 2 del medesimo DPCM.

NOTA A VERBALE

Le parti si incontreranno entro il 15 giugno 2015 al fine di completare le tabelle dei settori Alimentaristi e panificatori per quanto concerne rispettivamente l'EET ed il premio di produttività.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO
CNA del Veneto
CASARTIGIANI del Veneto

FAI CISL Veneto
FLAI CGIL Veneto
UILA UIL Veneto

VERBALE D'INTESA

per i dipendenti delle imprese che operano per la ristorazione, confezionamento e preparazione dei pasti destinati alla ristorazione e che sono associate alle associazioni artigiane del veneto non superiori a 15 dipendenti.

il giorno 13 maggio 2015 presso la sede di Confartigianato Imprese Veneto in Mestre Venezia si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA DEL VENETO

CASARTIGIANI DEL VENETO

e


FAI CISL DEL VENETO

FLAI CGIL DEL VENETO


UILA UIL DEL VENETO



Premesso che

- 
- Nel Veneto esiste un'azione di filiera tra il comparto alimentare artigiano e le imprese di ristorazione associate per la promozione dei prodotti tipici della regione;
 - questa attività di ristorazione sopra descritta contiene quale elemento fondamentale e preminente la trasformazione e la manipolazione dei cibi;
 - la loro attività è assimilabile a quella delle altre categorie dell'alimentazione artigiana nelle quali è prevalente l'attività di produzione e trasformazione;
 - Il sistema bilaterale dell'artigianato veneto assicura ai dipendenti un'ampia copertura sotto il profilo del welfare.

In data 19 novembre 2013 è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per le Imprese artigiane del settore Alimentaristi e Panificazione:



- ❖ detto CCNL contempla nella sua sfera di applicazione, produzione, preparazione, confezionamento di pasti destinati a qualsiasi tipologia di ristorazione esercitata dalle imprese;
- ❖ il termine artigiano ha assunto una configurazione diversa nell'arco degli anni tanto che alcune circolari ministeriali hanno esteso il concetto anche ad attività non comprese tradizionalmente ritenute tali;
- ❖ il contratto della sezione artigiana necessita di apposita implementazione in merito alla esplicitazione di alcuni profili professionali deducibili a tale attività.
- ❖ Si conviene tra le parti che le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Le parti hanno convenuto quanto segue:

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

I contenuti del presente verbale d'intesa valgono per i dipendenti addetti alla produzione, preparazione, confezionamento di pasti destinati alla ristorazione in tutto il territorio della Regione Veneto di imprese aderenti alle associazioni artigiane firmatarie del presente contratto, così come previsto dall'art.1 del CCNL Artigiano.

2) CONTROVERSIE

Qualora intervenissero difficoltà da parte delle singole imprese associate nell'applicazione del presente verbale, le OO.SS. territoriali di categoria potranno chiedere un incontro all'impresa interessata che si avvarrà dell'assistenza dell'associazione artigiana cui aderisce.

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO

CNA DEL VENETO

ASART
CASARTIGIANI DEL VENETO

FAI Cisl VENETO

FLAI CGIL VENETO

UILA UIL VENETO

FONDO DI SOLIDARIETÀ

Premesso che l'art. 3 della Legge n. 92/2012 prevede, nei comparti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale e nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità quali quello dell'artigianato, la possibilità di costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali secondo il modello alternativo di cui al comma 14 e ss.; stabilisce che in tali comparti le Organizzazioni sindacali e le Organizzazioni imprenditoriali possano definire fondi bilaterali i quali, in tal modo diventano strumento di erogazione di trattamenti di integrazione del reddito a beneficio di tutti i lavoratori del comparto.

In conformità agli Accordi Interconfederali e in attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni, e degli accordi interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013, del 29 novembre 2013 e del 23 aprile 2014, sottoscritti da Confartigianato Imprese, CNA, CasaArtigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL viene istituito il Fondo di solidarietà alternativo bilaterale dell'Artigianato denominato FSBA che eroga prestazioni di sostegno al reddito, in sostituzione, in caso di crisi dell'impresa, le attuali sospensioni erogate da EBAV.

Il Fondo è Nazionale e sperimentale, garantisce la operatività territoriale, ossia vi è la conferma del livello regionale per l'erogazione delle prestazioni, nonché il riconoscimento del ruolo delle parti sociali regionali e della bilateralità, affidando alle parti sociali regionali le modalità di erogazione delle prestazioni. Le prestazioni possono essere erogate sia attraverso la stipula di una convenzione INPS o attraverso EBAV; è prevista la costituzione di una riserva finanziaria per finalità perequative di rilievo nazionale, le cui quantità, casuali e modalità di utilizzo non sono ancora state definite.

Le parti con gli accordi di cui sopra hanno convenuto di assicurare la tutela del reddito di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti dalle categorie delle parti sopra citate cui non si applica la normativa di integrazione salariale, attraverso il Sistema dei Fondi di Solidarietà Bilaterali dell'Artigianato.

L'Ente Bilaterale Regionale (EBAV) svolge le funzioni di erogazione delle prestazioni di FSBA e le funzioni di assistenza tecnico-pratica nei confronti delle aziende e dei lavoratori.

Destinatari delle prestazioni di FSBA

L'accesso alle prestazioni è ammesso solo per i lavoratori già in forza alla data dell'Accordo di sospensione dell'attività lavorativa e per i quali siano stati versati i relativi contributi.

Il diritto alle prestazioni di FSBA sorge nei confronti dei lavoratori per i quali sia stato effettuato almeno un versamento al Fondo ed il cui datore di lavoro risulti in regola con i relativi versamenti.

Le prestazioni dirette al sostegno al reddito dei lavoratori sono erogabili a condizione che vi sia regolarità di versamento mensile. Tale regolarità è stabilita in 12 quote mensili consecutive versate tramite F24 rispetto al momento della richiesta di prestazione.

Le imprese che per qualunque ragione dovessero interrompere il versamento mensile, tranne nel caso di mancanza di lavoratori in forza nei mesi di riferimento, per poter ottenere l'erogazione della prestazione dovranno regolarizzare la propria posizione utilizzando il mod. F24.

Il trattamento di sostegno al reddito decorre immediatamente nei confronti del lavoratore il cui datore di lavoro sia in regola con i versamenti alla bilateralità.

Prestazioni di sostegno al reddito

1. Prestazioni integrative dell'indennità di disoccupazione della NASPI;
2. Eventuali altre prestazioni di sostegno al reddito definite dagli Associati di diritto di FSBA. Con particolare riferimento alla riduzione dell'orario di lavoro.

Al fine di garantire continuità di prestazioni, in caso di esaurimento delle risorse Inps, il Consiglio Direttivo di FSBA si riserva di autorizzare l'impiego delle risorse residue da parte degli Enti Bilaterali Regionali.

FSBA, attraverso le sedi INPS regionali o gli Enti Bilaterali regionali, eroga l'integrazione dell'indennità di disoccupazione della NASPI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di legge per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione.

La misura dell'integrazione è pari al 20% del trattamento concesso dall'INPS in forza della normativa vigente.

La durata massima dell'erogazione dell'integrazione è di 90 giornate in un biennio mobile.

In ottemperanza all'articolo 3, comma 18 della legge 28 giugno 2012, n. 92, l'integrazione non è dovuta nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate (ad esclusione dei contratti di solidarietà) e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.

La prestazione integrativa sarà erogata fino al 31/12/2015, salvo proroghe di riferimento e rinnovo dell'Accordo Interconfederale.

Sono motivo di cessazione dell'erogazione della prestazione integrativa:

- a) Lo scioglimento, la liquidazione o la cessazione di FSBA;
- b) La cessazione del rapporto di lavoro;
- c) Il decesso del dipendente;
- d) Irregolarità o abusi nell'utilizzo della prestazione (verificati);
- e) Intervenuta utilizzazione di tutte le risorse disponibili.

I lavoratori possono accedere alla prestazione integrativa in caso di sospensione, previa stipula di un Accordo sindacale di sospensione dell'attività lavorativa e la comunicazione preventiva da parte dell'azienda all'EBAV, corredata della documentazione.

Fin dall'approvazione, nella legislazione nazionale del D.lgs 626/94, le Associazioni degli Artigiani e le OO.SS. CGIL, CISL e UIL si sono mossi per affrontare le tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per creare le condizioni dell'attuazione della normativa di cui al D.lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il COBIS è l'unico organismo paritetico dell'artigianato del Veneto (esclusa edilizia) deputato ad assolvere ai compiti attribuiti dalle normative di legge e di contratto agli organismi paritetici.

Il sistema bilaterale regionale sulla sicurezza è stato definito dai seguenti accordi: Accordo Regionale Interconfederale 31 ottobre 2003, Regolamento attuativo 12 maggio 2004, Codice deontologico 17 luglio 2006, Accordo regionale Interconfederale 21 ottobre 2010. Attività di supporto per la valutazione dei piani di sicurezza, formazione delle figure preposte alle funzioni, erogazione di fondi, realizzazione di guide e manuali per la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza. Costruire la cultura della prevenzione e la partecipazione dei lavoratori come condizione per eliminare il più possibile rischi e nocività e migliorare le condizioni di lavoro, queste le basi per la lotta per la salute dei lavoratori nei posti di lavoro.

Il COBIS è un organismo paritetico, richiamato dall'art. 51 D.Lgs 81/2008, costituito a livello territoriale che svolge le seguenti funzioni:

- programmazione attività formative elaborazioni raccolta buone prassi a fini prevenzionistici;
- sviluppo azioni salute e sicurezza sul lavoro;
- assistenza alle imprese per adempimenti in materia supportare le aziende per individuare soluzioni per la tutela e sicurezza sul lavoro;
- svolgimento attività di promozione.

Tale sistema è migliorativo rispetto a quello delineato dall'art. 52 D.Lgs. 81/2008 in quanto oltre al comitato operano nel territorio veneto le Commissioni paritetiche bilaterali provinciali che cooperano col Comitato per dare corpo, nel contesto provinciale, alle iniziative, in materia di sicurezza, che le parti ritengono qualificante per il loro territorio e i monitoraggio territoriali/settoriali. Lavorano in collaborazione coi lavo-

ratori, le imprese, le associazioni. Quindi elaborare iniziative e proposte da presentare al Comitato ed intervengono con finalità conciliative nelle controversie sull'applicazione dei diritti di rappresentanza.

I Rappresentanti Territoriali dei lavoratori per la Sicurezza (RTLS) a tutela degli interessi dei lavoratori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Promossi dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL attraverso le rispettive Associazioni per la Sicurezza (ART Al lavoro sicuri/CGIL, FRTSAV/CISL, Associazione Regionale per la Sicurezza/UIL) operano in sinergia con gli Sportelli delle Associazioni artigiane (Confartigianato, CNA, CASA Artigiani) e con i servizi di vigilanza (SPISAL, VV.VV.FF.FF., INAIL, Ispettorato del Lavoro).

Gli RTLS nel Veneto sono 21, suddivisi per provincia, ogni provincia ha 3 RTLS e la provincia è suddivisa in tre aree, dove vi è un RTLS per singola area, con il compito di rispondere a imprese e lavoratori per quella specifica area di intervento.

Gli Sportelli Territoriali per la Sicurezza

Attivati presso le sedi delle organizzazioni dell'artigianato, gestiscono, per le Aziende che danno loro mandato, tutto ciò che riguarda l'informazione, la consultazione e l'accesso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all'azienda artigiana.

Con questa struttura capillare, con queste funzioni ben definite, le OO.SS. e le Associazioni Artigiane del Veneto confermano il loro impegno alla creazione, sviluppo e consolidamento di migliori condizioni di lavoro.

Si è inoltre voluto, con l'Accordo Interconfederale regionale del 15 marzo 2012, definire le modalità applicative dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori, individuando due strade la Formazione partecipata e la Formazione non partecipata in collaborazione con l'Organismo Paritetico COBIS.

In attuazioni di quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni si è definito che i piani formativi si svolgono per attività omogenee su 3 livelli:

- 1) livello di rischio,
- 2) accorpamento settore,
- 3) categoria.

Con il risultato finale di avere nel comparto Artigiano 13 settori con 20 categorie, così definiti:

1. Alimentazione
2. Servizi alla Persona (acconciatori, estetisti)
3. Servizi (pulizie, manutenzione verde, pulisecco)
4. Autoriparazione (autofficine, carrozzerie)
5. Trasporto merci e persone
6. Chimica (chimica, concia, vetro)
7. Tessile Abbigliamento Calzaturiero
8. Artistico e altre lavorazioni (ceramica, orafi, occhialeria, tipografie, odontotecnici, lapidei)
9. Impiantisti (elettricisti antennisti, termoidraulici bruciatoristi manutentori fumisti spazzacamini frigoristi)
10. Legno (segherie, lavori boschivi)
11. Metalmeccanica
12. Impiegati e personale che non entra nei reparti produttivi ovvero lavoratori soggetti a rischi generici
13. Percorsi generali (settore residuale, quando non è attivare moduli formativi specifici di settore o di categoria)

Questa struttura, che ha questi quattro attori, Comitato paritetico Bilaterale regionale, commissioni paritetiche provinciali, RTLS e sportelli territoriali sicurezza, continua l'esperienza di bilateralità nell'artigianato in Veneto, che pongono questo sistema al servizio dello sviluppo e consolidamento costante di migliori condizioni di lavoro. Il lavorare bene e sicuri migliora la competitività del sistema e la qualità di imprenditori e lavoratori.

FORMAZIONE CONTINUA - FONDARTIGIANATO

Nel mondo del lavoro così come nel nostro modello produttivo le trasformazioni sono sempre più evidenti, cambia la qualità dell'occupazione per l'introduzione di nuovi modi di produrre, di nuove regole che governano il mercato del lavoro e per le nuove sfide che il mercato mondiale pone alle imprese; l'alta tecnologia e i servizi assumono un ruolo decisivo nella crescita economica; il valore strategico è nella capacità di produrre innovazione e questo richiede conoscenze, competenze, capacità di far fronte ai cambiamenti, la formazione continua rappresenta oggi una grande opportunità messa a disposizione delle imprese allo scopo di affrontare meglio le sfide organizzative e di mercato, aggiornare le conoscenze, garantire la crescita professionale, realizzare prodotti e servizi di qualità. La formazione continua permette lo sviluppo di persone, aziende, territori.

Fondartigianato è il fondo che promuove e finanzia iniziative che, attraverso la formazione, sostengono lo sviluppo e l'innovazione per imprese e lavoratori.

Fondartigianato si rivolge alle piccole e medie imprese e ai consulenti di impresa, che possono guidare le imprese nella scelta delle iniziative volte allo sviluppo.

Offre la possibilità di realizzare progetti di formazione, gratuitamente e in tempi rapidi, i servizi formativi finanziati sono:

- **Progetti di formazione**
- **Voucher formativi,**
- **Acquisto di servizi formativi.**

Per dare una risposta alle seguenti esigenze:

- Innovazione tecnologica
- Innovazione di prodotto
- Innovazione di processo
- Salute e sicurezza
- Ambiente
- Energie rinnovabili
- Pari opportunità

CATALOGO DEI SERVIZI EROGATI DALL'EBAV AI DIPENDENTI DELLA CATEGORIA PANIFICATORI E ALIMENTARISTI

- I Servizi sono finanziati dai versamenti mensili di aziende aderenti e lavoratori iscritti
- I Moduli di domanda contributo vanno presentati attraverso gli Sportelli Ebav

D06

Temporanea sospensione dal lavoro per crisi area/settore

La domanda D06 va presentata esclusivamente a fronte di un Accordo aziendale di sospensione.

La domanda va presentata da ciascun dipendente entro 10 giorni dalla data di effettivo inizio della sospensione presso lo sportello EBAV delle Organizzazioni Sindacali.

Per data di effettivo inizio si intende il primo giorno di sospensione attuato. Il nominativo del lavoratore deve risultare nell'Accordo aziendale di sospensione.

Il primo giorno di sospensione attuato deve essere all'interno del periodo indicato nello stesso Accordo aziendale.

Le domande D06 presentate PRIMA dell'effettiva sospensione dal lavoro saranno gestite in coda alle domande presentate correttamente e saranno pagate solo dopo aver verificato l'effettiva disponibilità nei fondi.

Contributo

Agli Operai, Impiegati e Apprendisti di tutti settori saranno erogati € 9,00 per ogni giornata di effettiva sospensione, compresi i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo di sospensione. Il contributo Ebav è corrisposto per la durata massima di 45 giorni di calendario per dipendente ed è svincolato dall'esistenza o meno dei requisiti per la corresponsione della NASPI.

Documentazione necessaria

- Copia dell'Allegato 1 - Accordo aziendale di sospensione

D10A

Protesi acustiche

Servizio destinato ai soli dipendenti, esclusi i familiari anche se a carico. Si consiglia di presentare la domanda a documentazione di spesa acquisita, quando questa comporti almeno la erogazione del contributo minimo previsto da ciascuna Categoria.

Contributo

50% dei costi sostenuti Massimo erogabile: € 600 annualmente

Documentazione necessaria

- Copia della certificazione medica specialistica della diagnosi e prescrizione protesi
- Copia delle fatture relative alla spesa sostenuta, dalla quale si evinca l'intervento effettuato.

D10D

Protesi dentarie

Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza per Protesi dentarie.

La spesa deve riguardare le protesi dentarie: tutti i trattamenti di ortodonzia/Capsule/Corone/Ponti/Perni moncone/Elementi in ceramica/Weener in lega/Apparecchi ortodontici (fissi e mobili, byte)/Placche di svincolo/Protesi telescopiche.

Sono escluse le cure odontoiatriche: pulizia, otturazioni, intarsio, ricostruzioni in composito, inlay-onlay-overlay, endodonzia, currettaggio, scaling. Nel caso ci sia un'unica fattura comprendente protesi e altre cure che non rientrano nella casistica prevista, il contributo sarà erogato solo per le protesi. Nella fattura devono essere esplicitati i costi del singolo intervento effettuato.

Non vengono rimborsate le fatture di protesi dentarie su lavori eseguiti all'estero.

Servizio destinato ai soli dipendenti: sono esclusi i familiari anche se a carico.

La domanda di contributo va consegnata agli Sportelli Ebav presso le Organizzazioni Sindacali.

Documentazione necessaria

- Copia delle fatture relative alla spesa sostenuta, dalla quale si evinca l'intervento effettuato
- Copia della Dichiarazione di Conformità del fabbricante

Contributo

50% dei costi sostenuti Massimo erogabile: € 1.700 annualmente.

D10V

Protesi oculistiche

Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza per Protesi oculistiche:

Occhiali da vista (lenti e montatura*); Lenti a contatto.

Servizio destinato ai soli dipendenti: sono esclusi i familiari anche se a carico.

Contributo

70% dei costi sostenuti (lenti e montatura). Massimo erogabile: € 350 annualmente

Documentazione necessaria

- Copia di Dichiarazione di Conformità per Occhiale correttivo su misura (non necessaria in caso di acquisto di lenti a contatto)
 - Copia delle fatture relative alla spesa sostenuta, dalla quale si evinca la descrizione lenti e eventuale montatura
-

D10P

protesi ortopediche

Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza per Protesi ortopediche.

Servizio destinato ai soli dipendenti, esclusi i familiari anche se a carico.

La spesa deve riguardare, su prescrizione medica: Calzature ortopediche su misura, Busto ortopedico, Corsetto ortopedico, Plantari ortopedici, Ginocchiere ortopediche post-operatorie, Tutori ortopedici.

Si consiglia di presentare la domanda a documentazione di spesa acquisita, quando questa comporti almeno la erogazione del contributo minimo previsto da EBAV.

Contributo

70% dei costi sostenuti Massimo erogabile: € 600 annualmente

Documentazione necessaria

- Certificazione medico-specialistica con diagnosi e prescrizione di protesi
- Copia fattura dalla quale si evinca l'intervento effettuato e la spesa sostenuta

D11M

Sussidi assistenziali - Maternità

Contributo per le lavoratrici dipendenti iscritte a EBAV per maternità, affidamento o adozione.

Le lavoratrici dipendenti dovranno risultare regolarmente versanti EBAV alla data inizio congedo per maternità.

In caso di parto gemellare, il contributo si intende per figlio.

Domanda da presentarsi entro 90 giorni dalla nascita del figlio o dalla data di affidamento o adozione.

Contributo

800 euro - contributo per ciascun bambino

Nessun documento va allegato alla domanda

D11F

Sussidi assistenziali - Figli a carico

Sussidi assistenziali per figli a carico nell'anno di competenza per le famiglie dei lavoratori dipendenti iscritti a Ebav il cui reddito familiare lordo è inferiore ad un certo limite definito da ciascuna categoria.

Per reddito familiare lordo si intende esclusivamente la somma dei redditi dei coniugi conviventi.

Per figli a carico si intendono i figli completamente o parzialmente a carico del richiedente o anche completamente a carico del coniuge convivente.

Sono considerabili a carico nell'anno di competenza anche i figli nati fino al primo semestre. Se anche il coniuge è versante Ebav per una categoria in cui il Servizio è previsto, può presentare domande di contributo D11 per gli stessi figli a carico.

Contributo •€250 con 1 figlio a carico

•€500 con 2 figli

•€800 con 3 o più figli

Il sussidio è previsto solo per i dipendenti con reddito familiare lordo dell'anno di competenza inferiore a € 23.000.

Documentazione necessaria

- Copia delle pagine di una delle seguenti certificazioni redditi e figli a carico riferita all'anno di competenza [vedi anno specificato in alto]:
 - Mod. CU: pagina 2 (per reddito e detrazioni familiari a carico) e pagina 3 (per annotazioni/informazioni inerenti codici fiscali dei familiari a carico)
 - Mod. 730: frontespizio (per informazioni inerenti codici fiscali dei familiari a carico) e pagina "modello 730-3 prospetto di liquidazione" (per per reddito e detrazioni familiari a carico)
 - Mod. ANF/DIP: modello completo
- Copia certificazione redditi coniuge riferita all'anno di competenza [vedi anno specificato in alto] (solo nel caso sia indicato un coniuge convivente).

D17

Formazione individuale dipendenti

Contributo alle lavoratori dipendenti che partecipano a Corsi di formazione per aggiornamento tecnico-professionale e manageriale nel corso dell'anno di competenza.

Sono esclusi i corsi per formazione sulla sicurezza (obbligatori e non), corsi svolti presso CPIA (ex Ctp), corsi che già usufruiscono di altri finanziamenti, corsi online o seminari che non prevedono il rilascio di attestato.

Sono esclusi eventuali costi relativi a viaggio, vitto o alloggio.

L'anno di competenza di riferimento è l'anno in cui il corso ha inizio.

Ogni partecipante al corso deve aver frequentato almeno il 70% delle lezioni.

Contributo

50% dei costi sostenuti, massimo erogabile: € 260 annualmente

Documentazione necessaria

- Copia fatture attestanti il corso frequentato
- Copia programma del corso
- Copia attestato di frequenza

D20

Premio formazione giovani apprendisti

Premio una tantum ai lavoratori che nel corso dell'anno di competenza risultino avere almen un anno di contratto a tempo indeterminato dopo aver precedentemente effettuato un periodo di almeno 24 mesi alle dipendenze della stessa azienda come apprendisti

Possono presentare domanda i lavoratori dipendenti che siano ancora in forza nella medesima azienda all'atto della presentazione della domanda.

Contributo

€ 300, € 450 nel caso di apprendista per almeno 36 mesi

Nessun documento va allegato alla domanda

D22

Borsa studio per figli dipendenti

Contributo ai lavoratori dipendenti i cui figli, nell'anno scolastico o accademico:

- abbiano frequentato regolari corsi di studio di Scuola secondaria di secondo grado (Liceo, Istituto Tecnico-Professionale quinquennale o Corso biennale post-qualifica CFP)

- abbiano superato positivamente gli esami previsti dal piano di studi, se frequentanti l'Università

Il contributo viene erogato **una volta soltanto** durante la frequenza dell'intero ciclo di studio di Scuola secondaria di secondo grado e **una volta soltanto** durante l'intero ciclo di studi universitari.

Se anche il coniuge è versante Ebav per una diversa categoria in cui il Servizio è previsto, può presentare domande di contributo D22 per gli stessi figli.

Contributo

€ 260 per figlio. *Scuola*: promosso con la media almeno del 7 o attestazione di aver superato l'esame di maturità con una votazione uguale o maggiore di 70/100. *Università*: superati positivamente almeno il 70% degli esami previsti dal piano di studi.

Documentazione necessaria

Scuola Superiore: Copia pagella e/o diploma

Università: Certificazione rilasciata dalla segreteria dell'Istituto o Certificato piano di Studi online

D51

Sostegno al reddito per i lavoratori licenziati

Contributo per il periodo di disoccupazione dei lavoratori dipendenti licenziati per ragioni oggettive

Periodo minimo di disoccupazione erogabile: 1 settimana

Periodo massimo di disoccupazione erogabile per domanda: 20 settimane

Periodo massimo di disoccupazione erogabile nell'anno: 20 settimane

Il periodo di disoccupazione viene sempre calcolato a partire dalla data di iscrizione al Centro per l'Impiego.

Le giornate di disoccupazione comprendono i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.

In caso di rapporto part-time, il sussidio sarà proporzionato alla percentuale del rapporto di lavoro.

Gli importi saranno erogati per ogni giornata di effettiva disoccupazione, comprendendo i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.

Ragioni oggettive valide:

- Riduzione personale
- Cessazione attività
- Dimissioni per mancate retribuzioni da parte dell'azienda con vertenza sindacale avviata

- Superamento del periodo di comporto causa malattia prolungata
- Perdita idoneità a svolgere qualsiasi mansione in azienda (verifica avvenuta durante visite mediche obbligatorie / accertamenti sanitari)

Licenziamenti avvenuti per ragioni contrattuali (termine di contratti a tempo determinato o di apprendistato) non sono considerati licenziamenti per ragioni oggettive.

La domanda non può essere presentata per licenziamenti avvenuti sempre presso la stessa azienda.

La lista Ebay "Lavoratori licenziati da rioccupare" è disponibile nel sito Ebay.

Contributo

- € 9,50 al giorno per operai e impiegati
- € 5,60 al giorno per apprendisti

Documentazione necessaria

Documentazione D51A:

- copia della comunicazione del licenziamento da parte dell'azienda
- fotocopia carta identità

Documentazione punto D51C:

- copia attestazione del Centro per l'impiego dell'effettivo periodo di disoccupazione (attestazione presente nel modello di richiesta)

Documentazione punto D51B:

- autocertificazione del lavoratore di risultare ancora disoccupato (autocertificazione presente nel modello di richiesta).

D53

Sussidio scolastico

Contributo per l'iscrizione e la frequenza in Italia di almeno due figli frequentanti:

- asilo nido
- scuola dell'infanzia
- scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Specifiche

Nel caso di reddito familiare lordo superiore a € 30.000, le domande verranno erogate secondo graduatoria fino a esaurimento risorse (NB: per Reddito familiare lordo si intendono esclusivamente i redditi dei coniugi).

Ordine graduatoria: reddito, numero figli e data presentazione domanda. Se anche il coniuge è versante Ebay, può presentare domanda di contributo D53 per lo stesso anno scolastico.

Contributo

€ 350

Documentazione necessaria

- Certificato di frequenza solo se frequentanti asilo nido o scuola dell'infanzia privata
- Autocertificazione se frequentanti scuola dell'infanzia statale
- Copia della dichiarazione dei redditi dei coniugi (Mod. CUD o Mod. 730 o Mod. ANF/DIP)

D62

Acquisto e ristrutturazione prima casa

Contributo ai lavoratori che nell'anno di competenza hanno sottoscritto un finanziamento per:

- acquisto/costruzione prima casa (mutuo ipotecario)
- ristrutturazione prima casa di residenza (mutuo chirografario o ipotecario)

Specifiche

La casa deve risultare situata in Veneto.

Si può accedere al contributo anche nel caso in cui il finanziamento sia stato sottoscritto esclusivamente dal coniuge.

Se anche il coniuge è versante Ebav, può presentare domanda di contributo D62 per lo stesso mutuo.

In caso di ristrutturazione edilizia il contributo è previsto in presenza di lavori edili compresi (non sono sufficienti solo opere aggiuntive come l'acquisto pannelli fotovoltaici).

La somma delle fatture relative alla ristrutturazione non deve necessariamente corrispondere all'importo del mutuo.

Si può presentare un'ulteriore domanda di contributo su un nuovo mutuo/finanziamento trascorsi due anni dal ricevimento del contributo medesimo (fa fede la data di accreditamento del contributo EBAV).

Contributo

- € 900 se mutuo/finanziamento a partire da €10.000 fino a 20.000 compreso
- €1.300 se mutuo/finanziamento superiori a €20.000 fino a €40.000 compreso
- €1.800 se mutuo/finanziamento superiore a €40.000

Importi maggiorati del 20% se le spese dei lavori di ristrutturazione presentate sono da imputare a almeno un'azienda aderente a Ebav o Edil-cassa Veneto.

Documentazione necessaria

- Copia contratto mutuo con banca
- Contratto d'appalto e fatture costi sostenuti (solo per ristrutturazione)
- Attestazione di aderenza a Ebav o Edilcassa Veneto da parte di azienda che ristruttura (solo per ristrutturazione)

D63

Sussidio Scuola

Contributo per l'iscrizione e la frequenza in Italia, di **un solo** figlio frequentante:

- asilo nido
- scuola dell'infanzia
- scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

Specifiche

Nel caso di Reddito familiare lordo superiore a € 30.000, le domande verranno erogate secondo graduatoria fino a esaurimento risorse. (NB: per Reddito familiare lordo si intendono esclusivamente i redditi dei coniugi).

Ordine graduatoria: reddito e data presentazione domanda.

Se anche il coniuge è versante Ebav, può presentare domanda di contributo D63 per lo stesso anno scolastico.

NB: il servizio è previsto solo nel caso in cui in famiglia sia presente un unico figlio frequentante le scuole indicate, nel caso di più figli frequentanti tali scuole, va richiesto il contributo D53.

Contributo € 150

Documentazione necessaria

- Certificato di frequenza solo se frequentanti asilo nido o scuola dell'infanzia privata
- Autocertificazione se frequentanti scuola dell'infanzia statale
- Copia della dichiarazione dei redditi dei coniugi (Mod. CUD o Mod. 730 o Mod. ANF/DIP)

**Per maggiori informazioni
su variazioni e aggiornamenti
consultare il sito
www.ebav.it**



SANI.IN.VENETO

Fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori dell'artigianato

COS'È SANI.IN.VENETO

È il fondo di assistenza sanitaria integrativa regionale per i lavoratori delle imprese artigiane del Veneto. È stato costituito da Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani, e da Cgil, Cisl e Uil del Veneto.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro degli artigiani e l'accordo interconfederale regionale prevedono l'assistenza sanitaria integrativa a carico delle imprese, completamente gratuita per i lavoratori dipendenti.

SANI.IN.VENETO integra la buona sanità veneta e assicura per i lavoratori dipendenti artigiani la copertura di prestazioni sanitarie ricevute in qualsiasi struttura o medico di loro scelta oltre che nelle 6.000 strutture e medici convenzionati nella regione o in strutture di loro scelta.

Chi può aderire

Tutte le imprese artigiane e PMI del Veneto che rientrano nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati ai diversi livelli da Confartigianato, CNA, Casartigiani e da Cgil, Cisl e Uil del Veneto.

Le imprese che avessero già aderito ad altri fondi possono interrompere il pagamento dei contributi e passare a SANI.IN.VENETO con copertura immediata.

Senza costi per i dipendenti

L'assistenza sanitaria integrativa gratuita è prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'accordo interconfederale regionale.

Prevenzione è salute

La copertura comprende tutte le prestazioni sanitarie, non solo malattie e infortuni: tutti i servizi per controlli e prevenzione (esami, visite specialistiche), la maternità, il dentista, le lenti, le terapie di riabilitazione, la non autosufficienza (nel sito www.saninveneto.it l'elenco completo delle prestazioni e la tabella dei rimborsi).

Sempre vicino a casa tua

Oltre 6.000 fra medici e strutture private convenzionate nel Veneto, basta prenotare:

- al numero verde 800901629 gratuito da telefono fisso;
- al numero 199284110, da telefono cellulare con tariffa agevolata per il chiamante.
- rivolgendosi direttamente agli sportelli EBAV/SANI.IN.VENETO.

Rimborsi rapidi

Ottenere il rimborso è semplice, niente carte inutili: per le prestazioni da medici o strutture di propria scelta, basta rivolgersi allo sportello SANI.IN.VENETO più vicino, con la copia del referto medico o la fattura. Oppure, senza neanche spostarsi da casa, via internet collegandosi al sito www.saninveneto.it.

Nei centri medici convenzionati, invece, la quota rimborsabile non si paga.

Ci pensa direttamente SANI.IN.VENETO.

Come si aderisce

In modo molto semplice, con l'invio telematico da parte dell'azienda del mod. B02, che diviene scheda di adesione semplificata da parte dell'azienda e dei suoi dipendenti.

Informazioni

Presso gli oltre 200 sportelli di tutta la regione (l'elenco completo nel sito www.saninveneto.it)

Nel sito www.saninveneto.it

Segreteria SANI.IN.VENETO 041 2584960 – 041 2584961

email segreteria@saninveneto.it

pec segreteria@pec.saninveneto.it

SANI.IN.VENETO è nato nel luglio 2013 e in pochi mesi di vita e attività ha già superato le 100mila adesioni.

Questa è la forza del Fondo, che ispirandosi ai principi di mutualità, è così in grado di fornire sempre più efficaci e migliori prestazioni.

Oltre 200 sportelli SANI.IN.VENETO sono aperti per dare ad artigiani e loro dipendenti informazioni e accesso ai servizi (l'elenco completo nel sito www.saninveneto.it).



FLAI CGIL Veneto

Via Peschiera 5 30174 Mestre Venezia
Tel. 041 5497811-888 Fax 041 5497851
e-mail flai@veneto.cgil.it



FAI CISL Veneto

Via Piave, 7 30172 Mestre Venezia
Tel. 041 5330842 Fax 041 5330836
e-mail fai.veneto@cisl.it



UILA UIL Veneto

Via Bembo, 2 30172 Mestre Venezia
Tel. 041 2905311 Fax 041 5315219
e-mail storti.n@uila.it